Al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile On. Matteo Salvini presso la Segreteria Tecnica

[**segreteria.ministro@pec.mit.gov.it**](mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it)

Al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

[**segreteria.ministro@pec.minambiente.gov.it**](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.gov.it)

Al Sottosegretario On. Tullio Ferrante

[sottosegretario.ferrante@pec.mit.gov.it](mailto:sottosegretario.ferrante@pec.mit.gov.it)

Commissaria Straordinaria ex art. 4 Legge n. 55/2019 c.a. Dott.ssa Vera Fiorani

[segreteriacda@pec.rfi.it](mailto:segreteriacda@pec.rfi.it)

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: [consiglio.superiore@pec.mit.gov.it](mailto:consiglio.superiore@pec.mit.gov.it)

|  |  |
| --- | --- |
| Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  [compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)  Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sono i  [ss-abap-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-abap-rm@pec.cultura.gov.it).  Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie  [dg.tf@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it) |  |

**Progetto di Fattibilità Tecnico Economico del lotto 1a , Battipaglia/Romagnano della linea ferroviaria Alta Velocità Salerno/Reggio Calabria e l’interconnessione con la linea esistente Battipaglia/Potenza**.

Si premette

In seguito a parere favorevole del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1/2022, nella seduta del **24.2.2022**, RFI S.p.A., ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito nel comma 4 dell’art. 44 del DL 77/2021, ha avviato in data **28 febbraio 2022** il procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, mediante avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Corriere della Sera” e su quello a diffusione locale “il Mattino” ed. Salerno.

In data **23 marzo 2022** la Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino con nota prot. n. 6471, ha formulato un parere con cui ha posto la necessità di integrazioni documentali del progetto.

In data **29 marzo 2022** la Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. n. 523 ha chiesto al soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) di trasmettere le integrazioni richieste dalla soprintendenza territoriale.

In data **4 aprile 2022** , anche la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota prot. n. 2177, ha chiesto al soggetto proponente (R.F.I. s.p.a.) la trasmissione di ulteriori integrazioni documentali.

In data **15 giugno 2022** la Soprintendenza Speciale per il PNRR (prot. n. 1096) ha “evidenziato ancora un volta la non esaustività delle integrazioni documentali fornite rispetto alle richieste avanzate dalla scrivente e dalla Soprintendenza territoriale”;

In data **1/08/2022,** il MASE, con decreto n.0000165, ha espresso la compatibilità ambientale rispetto alla VINCA e al PUT.

In data **12 agosto del 2022**, RFI ha chiesto la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni della Sovrintendenza Speciale.

La Soprintendenza Speciale ha reso il parere positivo (n. 6203 del **27 novembre 2022),**

“fermo restando la necessità di disporre i necessari approfondimenti progettuali, nelle successive fasi di progettazione definitivo/esecutiva , come riportato nel parere della Soprintendenza archeologia delle province di Salerno e Avellino”.

**In data 5 dicembre 2022,** la Conferenza dei Servizi convocata da RFI ha approvato il PFTE con prescrizioni del lotto 1 a Battipaglia/Romagnano della nuova line av SA/RC. **In data 18 maggio 2023,** il Direttore Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI ha rilevato che in seguito ad “affinamento progettuale” indotto dalla esecuzione delle prescrizioni **è stato necessario introdurre varianti al PFTE del lotto 1** a Battipaglia-Romagnano.

**In data 23 giugno 2023,** il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. n.0102702) ha comunicato a RFI e per conoscenza alla Commissione Tecnica PNRR- PNIEC e alla Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura le seguenti note:

1. La verifica di ottemperanza alle prescrizioni 1,2,3,4 indicate nel parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR ( prot. 1187 del 28 giugno 2022) si è conclusa positivamente con il parere 6203 del 28 luglio 2022 reso dalla Soprintendenza Speciale, “fermo restando la necessità di disporre i necessari approfondimenti progettuali, nelle successive fasi di progettazione definitiva/esecutiva, come riportato nel parere della Sovrintendenza archeologia di Salerno e Avellino”;
2. Le modifiche apportate al PFTE da RFI - “*diversamente da quanto ritenuto da codesta società - dalla lettura della documentazione trasmessa si rileva la SIGNIFICATIVITA e SOSTANZIALITA’ delle VARIANTI rispetto al PFTE già VALUTATO e OGGETTO del CITATO DECRETO DI COMPATIBILITA AMBIENTALE n 165 del 01/08/ 2022*”;
3. Dall’esame “dell’istanza e della documentazione allegata EMERGE che le MODIFICHE apportare sono tese a RISCONTRARE LE PRESCRIZIONI dettate in ambito VIA, SENZA TUTTAVIA PRECISARE QUALI, ULTERIORI o OTTIMIZZAZIONI di quelle già VALUTATE dalla SOPRINTENDENZA SPECIALE con il PARERE del 28 novembre 2022;
4. La Verifica di Ottemperanza prevista dall’art 28 del DLGS 152/2006 e “nelle modalità indicate all’art 4 del Decreto VIA n 165 del 1 agosto 2022 sono di competenza del Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale VIA, in collaborazione in collaborazione con il Ministero della Cultura”
5. Gli interventi previsti nella VARIANTE, “esaminati gli elementi informativi forniti da RFI nella Lista di controllo e nei relativi allegati, considerate le finalità e le caratteristiche degli interventi stessi, di ritiene che NON POSSA ESCLUDERSI LA SUSSISTENZA DI POTENZIALI IMPATTI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI. Ciò porta a ritenere NECESSARIO svolgere un APPROFONDIMENTO VALUTATIVO in ORDINE ai POTENZIALI IMPATTI sulle componenti ambientali interessate dagli interventi proposti ,da espletarsi nell’ambito della VERIFICA di ASSOGGETTABILITA alla VIA , ex art 19 , oppure attraverso la procedura di RIESAME E AGGIORNAMENTO del PROVVEDIMENTO di VIA PNRR EMANATO “.
6. RFI ha risposto:

a) “rispetto al precedente PFTE , il dettaglio progettuale ha portato ad un affinamento di alcune aree di cantiere “ costituite da QUATTRO AREE di STOCCAGGIO e da DUE AREE TECNICHE , Oltre all’individuazione di una ULTERIORE AREA di STOCCAGGIO“;

b) “vi è un incremento del quantitativo di materiale da gestire come sottoprodotto“, **senza FORNIRE UNA QUANTIFICAZIONE anche APPROSSIMATIVA**;

c) Ulteriori QUATTRO aree di DISSESTO e quindi di INSTABILITA GRAVITATIVA, NON INDIVIDUATE nel precedente PFTE APPROVATO , che passano da n 19 a n 23 per le quali SONO PREVISTI INTERVENTI per la MESSA IN SICUREZZA ; d) Inoltre “quasi tutte le aree di dissesto idrogeologico già censite, la PROPOSTA di VARIANTE PREVEDE , rispetto al precedente PFTE valutato dalla Commissione PNRR-PNIEC nell’ambito della VIA svolta ,l’AGGIORNAMENTO e la MODIFICA delle SCELTE , PROGETTUALI PRECEDENTEMENTE INDIVIDUATE per la STABLIZZAZIONE dei FENOMENI FRANOSI PRESENTI. Modifiche che prevedono l’applicazione di una DIVERSA TIPOLOGIA di INTERVENTO per la MESSA in SICUREZZA delle aree RISPETTO A QUANTO PROPOSTO nello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE VALUTATO nella V.I.A. Questo richiede di operare con un supplemento di valutazione delle componenti ambientali idrogeologia e suolo/sottosuolo anche per verificare il RISCHIO di FRANA”;

e) interventi di sistemazione idraulica;

1. Infine verifica di ottemperanza alle “modifiche apportate, finalizzate al riscontro delle prescrizioni dettate in ambito della VIA, ulteriori o di ottimizzazione di QUELLE GIA VALUTATE dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con il parere del 28 novembre 2022”.

IL dichiarato“ incremento del quantitativo di materiali escavati, da gestire come sottoprodotto” disciplinato dal DPR 120/2017, senza fornire la quantificazione, implica la redazione di Piano di Utilizzo, se la quantità è superiore a 6000 metri cubi e comunque essendo l’opera assoggettata a VIA la trasmissione doveva avvenire prima della chiusura del procedimento. Inoltre l'art. 185 comma 1 lett. c) prevede appunto, che l’escavato è escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti. IL terreno NON CONTAMINATO riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito di produzione, disposizione confermata dall’art. 24 del DPR 120/2017.  
La non contaminazione, qualora necessario, **va verificata ai sensi dell’Allegato 4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del TUA e quindi con un prelievo e analisi dei materiali.**

Inoltre ai sensi dell’art 12 del Dlgs 302 del 2002,“ **La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:** a) **quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo** dell'opera pubblica o di pubblica utilità. In ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

1. L'[art. 48 del D.L. 31/05/2021, n. 77](https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NzIwMjEjQTQ4) (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la [L. 29/07/2021, n. 108](https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/TDEwODIwMjE=)), prevede che, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell’[art. 59, D. Leg.vo 50/2016 (codice appalti vigente fino a luglio 2023) 6](https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0E1OQ==), è ammesso l’**affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica** di cui all’[art. 23, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016](https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0EyMw==). Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi e l’affidamento avviene mediante:  
   - acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. Un progetto definitivo redatto su un PFTE, con varianti sostanziali da assoggettare a VIA o a verifica di assoggettabili a VIA . Alcune Prescrizioni non assoggettate a verifica di ottemperanza come prescritto dal Codice Ambiente.
2. Assente sul sito del MASE la determinazione del Direttore Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, in riscontro alla verifica di ottemperanza di molte prescrizioni ai sensi dell’art 28 Dlgs 152/2006.
3. Verifica di ottemperanza che, ai sensi del comma 7 dell’art 28 Dlgs 152/2006“ Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.”
4. Senza la verifica di ottemperanza e la VIA, tutti gli atti posti in essere sono arbitrari e nel contempo ledono diritti costituzionali come il diritto di proprietà.

Tutto ciò premesso, si osserva.

Le varianti **trasformano** il PFTE già valutato nelle Commissioni del Ministero della Transizione Energetica e di quella della Cultura oltre che dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ai sensi della lettera o) dell’art 5 del Dlgs 152/2006, **la VIA è un provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria** svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere.

L’art. 4 del Codice Ambiente, in relazione alle finalità della VIA, al comma 4 prevede: “*La valutazione ambientale di piani , programmi e* ***progetti ha la finalità di assicurare*** *che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile (…) Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della* ***valutazione preventiva integrata*** *degli impatti ambientali (..)” ; “ In tale ambito b)* ***la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana*** *contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita (..).* ***A questo scopo*** *essa individua, descrive e valuta in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti, di un progetto* (..).

Il dichiarato “incremento del quantitativo di materiali da gestire come sottoprodotto” senza fornire la quantificazione, rimanda alla redazione di Piano di Utilizzo se la quantità è superiore a 6000 metri cubi e comunque essendo l’opera assoggettata a VIA la trasmissione doveva avvenire prima della chiusura del procedimento.

Inoltre ai sensi dell’art 12 del Dlgs 302 del 2002, **La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:**

1. **quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo** dell'opera pubblica o di pubblica utilità;  
   b) in ogni caso, quando manca la obbligatoria verifica di ottemperanza e le varianti non sono state assoggettate a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, tutti gli atti posti in essere sono illegittimi per violazione di legge, arbitrari e lesivi dei diritti dei proprietari dei suoli.

Diffida, pertanto,

**R.F.I. a non proseguire nella procedura di acquisizione dei suoli, sotto comminatoria delle sanzioni di legge.**

Inoltre, invita e diffida il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

**nel proseguire nella conduzione di “tavoli tecnici”, annunciati a mezzo stampa dal Sottosegretario On.le Tullio Ferrante, con i proprietari dei suoli e con i rappresentanti degli Enti Locali coinvolti nel giudizio dinnanzi al TAR del Lazio, nel quale sono in discussione tutti i summenzionati elementi, oggetto di ricorso e fino alla conclusione dello stesso con sentenza definitiva . Ed inoltre, fino a quando non vengono recepite le prescrizioni richieste dal MASE, attualmente non rispettate da RFI, nonché fino a quando la Commissione Europea Petizioni si pronunci definitivamente sulle violazioni del principio del DNSH, denunciate dall’ associazione Italia Nostra con un’istanza accolta dal predetto organismo europeo.**

**Tutto ciò al fine di sgombrare il campo dagli equivoci e da condizionamenti di vario tipo, nel rispetto dei ruoli delle istituzioni coinvolte, tutte sottoposte al primato della legge e degli ordinamenti giuridici vigenti. Evitando altresì che si impongano “de facto”, situazioni e comportamenti irreversibili, con difficoltà a ripristinare “ex post” quanto si andrebbe a realizzare, prima della esecuzione di tutti i controlli e dell’espletamento dei giudizi pendenti.**